



14.01.2015

Documentazione


Attuazione dello standard internazionale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale

Introduzione

Sulla scia della crisi finanziaria e del debito, la lotta mondiale contro l'evasione fiscale è assunta a questione di ampio e importante interesse per la comunità internazionale. Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il nuovo standard internazionale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale. Il 29 ottobre 2014, in occasione dell'assemblea annuale plenaria del Forum Globale a Berlino, quasi 100 Stati si sono impegnati a introdurre questo nuovo standard. Alcuni Stati hanno annunciato di procedere al primo scambio nel 2017, altri, tra cui la Svizzera – riservate le procedure interne - nel 2018. Il 15/16 novembre 2014 a Brisbane, in occasione del vertice dei 20 principali Paesi industrializzati ed emergenti (G20), i capi di Stato del G20 hanno ribadito la rapida introduzione dello scambio automatico di informazioni.

Funzionamento dello scambio automatico:

Dati oggetto di scambio:



- Numero di conto
- Nome, indirizzo, data di nascita
- Numero di identificazione fiscale (NIF)
- Interessi, dividendi
- Proventi da determinati contratti di assicurazione
- Averi su conti
- Proventi dalla vendita di patrimoni finanziari

Lo standard internazionale


Lo standard internazionale sullo scambio automatico di informazioni comprende i seguenti elementi:

- un *Modello di Accordo*, che costituisce la base per gli accordi bilaterali e la protezione dei dati, il rispetto del principio di specialità (assicura che le informazioni scambiate con gli Stati partner siano utilizzate esclusivamente a fini fiscali) e garantisce la reciprocità;
- una *Norma comune di dichiarazione*, che definisce le condizioni dello scambio di informazioni nonché le regole da considerare in relazione all'identificazione del cliente;
- un *Commentario*;
- Dati di base di una *soluzione informatica* quale ausilio per le autorità.

La Svizzera ha partecipato attivamente alla stesura dello standard internazionale. Per il Consiglio federale era importante che lo standard soddisfacesse le elevate esigenze in fatto di rispetto del principio di specialità e della normativa in materia di protezione dei dati, che garantissero la reciprocità e che comprendesse norme affidabili per l'accertamento dell'avente economicamente diritto di tutte le forme giuridiche, compresi trust e società di sede. Lo Standard soddisfa questi principi e corrisponde dunque alle linee direttrici del Consiglio federale.

Attuazione dal profilo giuridico

L'attuazione dello scambio automatico di informazioni può avvenire con un trattato bilaterale (colonna di sinistra). Lo scambio automatico di informazioni può però anche essere attuato sulla base dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) (colonna di sinistra). L'MCAA si basa sulla Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa). Esso prevede che lo scambio automatico di informazioni venga attivato in modo bilaterale tra gli Stati firmatari. Ciò presuppone che la Convenzione sull'assistenza amministrativa sia in vigore in entrambi gli Stati, che l'MCAA si stato firmato e confermato e che le necessarie leggi per attuare lo standard siano presenti. Entrambi gli Stati devono inoltre comunicare al Segretariato dell'MCAA la loro intenzione di voler scambiare informazioni su base automatica con l'altro Stato.



Cronologia (riservate le procedure interne)

21 maggio	2014	La Svizzera definisce le bozze del mandato per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni
21 luglio	2014	L'OCSE pubblica l'intero pacchetto riguardante lo standard internazionale sullo scambio automatico di informazioni.
8 ottobre	2014	Il Consiglio federale decide i mandati di negoziazione con gli Stati partner per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e conferma la propria intenzione di introdurre questo standard, riservate le procedure interne.
29 ottobre	2014	58 Stati e territori si impegnano a scambiare dati dal 2017, 35 dal 2018 (tra cui la Svizzera). 51 Stati firmano l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (MCAA).
15/16 nov.	2014	I capi di Stato del G20 confermano al vertice di Brisbane di voler introdurre rapidamente lo scambio automatico di informazioni.
19 novembre	2014	La Svizzera firma l'MCAA.
14 gennaio	2015	Il Consiglio federale avvia due procedure di consultazione (una concernente la Convenzione sull'assistenza amministrativa e l'altra sull'MCAA e la LSAI).
Aprile	2015	Termine delle procedure di consultazione.
Giugno	2015	Messaggio del Consiglio federale.
Autunno	2015	Dibattiti parlamentari nella Camera prioritaria.
Inverno	2015	Dibattiti parlamentari nella seconda Camera.
Primavera	2016	Termine di referendum.
Settembre	2016	Votazione in caso di referendum.
	2017	Entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'MCAA e della LSAI. Inizio del rilevamento dei dati.
	2018	Primo scambio di dati della Svizzera.

Ulteriori informazioni

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali:
OCSE:

www.sif.admin.ch
www.oecd.org